



PROTOCOLLO D'INTESA
PER GLI APPRENDISTATI
IN PROVINCIA DI TRENTO

20 luglio 2005



Tra

La Provincia Autonoma di Trento, rappresentata da

l' Assessore alle Politiche Sociali – dott.ssa Marta Dalmaso

assistita dal Presidente dell'Agenzia del Lavoro – prof. Pier Antonio Varesi

e

LE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI presenti al Tavolo di lavoro rappresentate da:

Associazione Industriali – Gianfranco Pedri

Associazione Artigiani – Dario Denicolò

Unione Commercio e Turismo – Giovanni Bort

Associazione Albergatori – Natale Rigotti

Federazione Trentina delle Cooperative – Diego Schelfi

Confesercenti del Trentino – Loris Lombardini

CGIL – Ruggero Purin

CISL – Nicola Ferrante

UIL – Ermanno Monari



LE PARTI

VISTI

- gli articoli dal 47 al 53 del D. lgs. 10 settembre 2003 n. 276;
- la circolare ministeriale n. 40 del 14 ottobre 2004;
- i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che hanno disciplinato al loro interno l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 276/2003, con la definizione dei livelli di inquadramento e il relativo trattamento economico;

PRESO ATTO

che la legge 80, del 14 maggio 2005, di conversione del D.L. n. 35/2005 introduce modifiche all'apprendistato professionalizzante, superando l'interpretazione della Circ. Min. n. 40/2004 sul punto della abilitazione delle Regioni e Province Autonome, anche mediante proprie regolamentazioni non legislative, ad attuare immediatamente l'apprendistato professionalizzante;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Premessa

La Giunta provinciale e le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di favorire l'inserimento qualificato nel mondo del lavoro dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, si impegnano a promuovere lo sviluppo dell'apprendistato in tutte le forme disciplinate dagli articoli 47 – 53 del D.lgs. n. 276/2003, secondo le indicazioni del presente protocollo d'intesa.

La Giunta provinciale e le organizzazioni sindacali firmatarie si danno reciprocamente atto che il presente protocollo costituisce assolvimento degli obblighi di consultazione e d'intesa previsti dal D.lgs. 276/2003.

Le parti si impegnano a riesaminare il presente accordo, per una verifica, dopo 12 mesi dalla stipulazione, anche al fine di valutare la necessità di armonizzazione con eventuali nuovi provvedimenti legislativi o nuove disposizioni contrattuali.



1 CONTENUTI GENERALI

1.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) “Profilo formativo”: l’insieme degli obiettivi formativi, articolati mediante standard minimi di competenza, per singola figura o gruppi di famiglie di figure professionali, da conseguire nel corso del contratto di apprendistato attraverso un percorso formativo, esterno o interno all’impresa, e descritto nel piano formativo individuale;
- b) “Piano formativo individuale”: il documento, allegato al contratto di lavoro, che contiene la descrizione del percorso formativo formale e non formale, esterno o interno all’impresa, che l’apprendista, tenendo conto delle competenze già possedute, deve seguire durante tutta la durata del contratto per conseguire gli obiettivi definiti dal profilo formativo. Il piano formativo individuale deve essere conforme agli standard minimi definiti nei profili formativi. In attesa del modello unico nazionale la Commissione di cui al successivo punto 1.3, anche tenendo conto delle sperimentazioni intraprese, adotta una modulistica provinciale;
- c) “Formazione formale”: la formazione che viene attuata mediante una specifica progettazione effettuata dall’azienda o mutuabile dalle offerte formative provinciali, realizzata in un contesto formativo adeguato, proposta da soggetti professionali competenti, quali formatori e tutori, e che produce esiti verificabili e certificabili. Il percorso formativo è finalizzato a conferire all’apprendista le competenze culturali e scientifiche di tipo trasversale e le competenze tecnico professionali indispensabili all’acquisizione della piena capacità professionale oggetto del rapporto di apprendistato;
- d) “Formazione non formale”: la formazione attuata principalmente per affiancamento in contesto produttivo, organizzata per obiettivi e tesa a conseguire l’apprendimento di abilità tecnico-operative definite nei piani formativi individuali.

1.2 PREDISPOSIZIONE DEI PROFILI FORMATIVI

I profili formativi relativi ai contratti di apprendistato sono definiti dalla Provincia Autonoma di Trento in accordo con le Parti Sociali firmatarie e le istituzioni scolastiche o universitarie interessate, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 276/2003.

Nell’attuazione dei profili formativi viene riconosciuto il ruolo formativo svolto dalle aziende; le certificazioni delle competenze ed abilità operative apprese in azienda, sia nella formazione formale sia nella formazione non formale, concorrono al riconoscimento della qualifica professionale o dell’eventuale titolo di studio.

Le aziende certificheranno la formazione di propria competenza con le modalità che verranno stabilite dalla Commissione di cui al punto successivo.



1.3 COMMISSIONE TECNICA PER LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI

Presso l'Agenzia del Lavoro è istituita la Commissione tecnica per la formazione degli apprendisti (di seguito denominata Commissione), composta dai rappresentanti della Provincia e delle Parti Sociali.

La Commissione è la sede di elaborazione dei profili formativi.

Nell'apprendistato professionalizzante, il piano formativo individuale, anche se conforme a quanto previsto al punto 3 del presente documento, va sottoposto a verifica di conformità da parte della Commissione. La richiesta di validazione deve pervenire, assieme alla comunicazione di assunzione, entro 5 giorni dall'assunzione.

Qualora la Commissione ritenga opportuno intervenire sul piano formativo individuale, ne dà motivata comunicazione all'azienda entro 30 giorni; l'azienda è tenuta ad adottare gli adeguamenti richiesti all'interno del complessivo percorso formativo dell'apprendista.

Per l'apprendistato in diritto-dovere di istruzione e formazione e per l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, il piano formativo individuale è oggetto di una comunicazione del datore di lavoro alla Commissione, contenente l'impegno a conformare l'attività formativa agli schemi ed ai contenuti relativi ai profili formativi definiti dalla Provincia. Anche tale comunicazione deve pervenire entro 5 giorni assieme alla comunicazione di assunzione.

In attesa del repertorio nazionale sulle professioni, la Commissione elabora il repertorio provinciale delle professioni oggetto del rapporto di apprendistato assumendo a riferimento la proposta tecnica già predisposta dall'Agenzia del Lavoro, aggiornandola e integrandola in relazione all'evoluzione del mercato del lavoro. La Commissione inoltre verifica la corretta attribuzione del profilo formativo alle varie professioni o famiglie di professioni.

La Commissione provvederà infine alla definizione delle condizioni per il possibile riconoscimento in capo alle aziende che concretamente dimostrino il possesso di requisiti di idoneità, della capacità di svolgere al loro interno quote di formazione trasversale riferite ai temi dell'organizzazione aziendale, dell'economia e della competitività aziendale.

1.4 FORMAZIONE DEI TUTORI AZIENDALI

I tutori aziendali sono tenuti a frequentare percorsi formativi in preparazione al loro ruolo; tali percorsi, offerti dall'Agenzia del Lavoro, sono realizzati da soggetti accreditati e hanno durata di 16 ore.

I contenuti della formazione riguardano i seguenti aspetti: conoscenza delle competenze previste dai profili formativi, compilazione del piano formativo individuale e dell'eventuale piano formativo di dettaglio, modalità di affiancamento per massimizzare gli apprendimenti professionali, documentabilità dell'offerta formativa, certificazione delle competenze acquisite sia nella formazione formale sia in quella non formale.

Per i tutori che si candidano ad attuare la formazione individuale delle persone con difficoltà di inserimento lavorativo di cui al successivo punto 1.5, sono previste ulteriori 12 ore di formazione.

I tutori aziendali che hanno già frequentato le 8 ore minime previste dal D.Lgs. n. 22 dd. 28/02/2000 o che dispongono di un adeguato curriculum saranno oggetto di un'offerta formativa, di massimo 8 ore, per completare la loro formazione in merito alla compilazione dei piani formativi individuali e alle modalità attuative dell'eventuale formazione formale aziendale.

Sono esentati dalla frequenza dei corsi per tutori aziendali gli artigiani che hanno conseguito il titolo di maestro artigiano di cui all'art. 13 della L.P. n. 11 del 1° agosto 2002.

1.5 PERCORSI INDIVIDUALIZZATI

La Provincia si impegna a promuovere e sostenere percorsi individualizzati per i giovani in difficoltà di inserimento professionale seguiti dai servizi socio-assistenziali territoriali o dai Centri per l'Impiego.



2. APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA, DI UNA LAUREA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE
(art. 50 del d.lgs. n. 276/2003)

Con riferimento all'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione di cui all'art. 50 del decreto legislativo 276/2003, si conviene quanto segue:

- a) viene valutata positivamente la possibilità di effettuare presso la stessa impresa un percorso di apprendistato per livelli crescenti di titoli di studio (ad esempio: dalla qualifica professionale al diploma di scuola media superiore, dal diploma di scuola media superiore ai vari livelli di laurea);
- b) la durata dell'apprendistato è, di norma, pari al percorso a tempo pieno previsto per l'acquisizione del titolo, maggiorato di 1 anno. Tale durata può essere ridotta in caso di crediti culturali e professionali coerenti riconosciuti dalle istituzioni scolastiche o universitarie che attuano il percorso formativo. L'apprendistato per i titoli di studio può essere esemplificato dai seguenti percorsi, anche progressivi:

durata massima

- | | |
|---|---------|
| ▪ dalla qualifica professionale provinciale al diploma: | 3 anni |
| ▪ dal diploma al primo livello di laurea o ai percorsi di IFTS: | 4 anni |
| ▪ dal primo livello di laurea alla laurea specialistica: | 3 anni |
| ▪ dalla laurea al master: | 18 mesi |

- c) qualora l'apprendista accumuli un ritardo superiore all'anno nel proprio percorso formativo, il datore di lavoro, previa autorizzazione della Commissione tecnica per la formazione degli apprendisti, può trasformare l'apprendistato per i titoli di studio in apprendistato professionalizzante;
- d) il monte ore formativo formale annuo non può superare le 800 ore;
- e) le intese con le Istituzioni Scolastiche e con le Università devono tendere a far sì che non più dei due terzi degli apprendimenti certificabili vengano appresi fuori azienda;
- f) devono essere predisposte specifiche attività di sostegno agli apprendimenti, mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio;
- g) con riferimento all'apprendistato di cui al presente punto, le parti firmatarie convengono sulla necessità di adottare misure atte a rendere equilibrati i costi gravanti sui datori di lavoro che assumono apprendisti impegnati in percorsi formativi particolarmente corposi. A tal fine, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dichiarano di convenire sull'opportunità del proporzionamento della retribuzione alla quantità di formazione formale prevista, da realizzarsi da parte della contrattazione collettiva. A sua volta la Provincia valuterà l'opportunità di concedere contributi in ragione dei maggiori oneri che ricadono sulle aziende trentine impegnate in questo tipo di apprendistato.



**3. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
(art. 49 del d.lgs. n. 276/2003)**

Con riferimento all'apprendistato professionalizzante, di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003, si conviene quanto segue:

- a) le ore di formazione formale del presente tipo di apprendistato hanno durata non inferiore a 120 ore medie annue e sono così distribuite:

ANNI	FORMAZIONE FORMALE		
	TRASVERSALE	PROFESSIONALIZZANTE	
	PRESSO SOGGETTI ACCREDITATI	IN AZIENDA O PRESSO SOGGETTI ACCREDITATI	
	CONTENUTI PRE-DEFINITI	SCELTA TRA I MODULI OFFERTI	CONTENUTI SU ESIGENZE AZIENDALI
1°	40	40	40
2°	20	40	60
3° E OLTRE	20	40	60

- b) la formazione formale professionalizzante può essere svolta, tutta o in parte, presso l'azienda ovvero, su richiesta aziendale, presso soggetti formativi accreditati;
- c) i datori di lavoro possono scegliere il Soggetto Formativo presso cui far frequentare le ore di formazione formale trasversale tra soggetti accreditati e convenzionati con l'Agenzia del Lavoro;
- d) il piano formativo individuale viene redatto dalle aziende attingendo alle offerte formative trasversali e professionalizzanti proposte nel catalogo provinciale ed eventualmente completato con gli apprendimenti specifici connessi con gli obiettivi aziendali;
- e) il datore di lavoro che assume con contratto di apprendistato lavoratori di età superiore ai 18 anni che non hanno conseguito una qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53 del 2003, può optare per il percorso previsto nell'apprendistato per il diritto-dovere, mutuandone gli impegni e le modalità di formazione, nonché usufruendo del corrispondente sostegno provinciale, fermi restando gli incentivi statali;
- f) In attesa della nuova legislazione provinciale di disciplina dei profili formativi dell'apprendistato, i contenuti della presente intesa relativi all'apprendistato professionalizzante sono applicati ai settori di attività per i quali sia realizzata la condizione prevista dal comma 5 bis dell'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003.

Per tutti gli altri settori la presente intesa, diviene efficace dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro o da un eventuale accordo interconfederale.

In mancanza della regolamentazione di cui ai commi precedenti, continuerà ad applicarsi la disciplina prevista dalla legge n. 25/55 e dalla legge n. 196/97.

**4. APPRENDISTATO PER IL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO AI SENSI DELLA L. 53/03)
(art. 48 del d.lgs. n. 276/2003)**

Con riferimento all'apprendistato per il diritto – dovere di istruzione e formazione di cui all'art. 48 del d.lgs. 276/2003, si conviene quanto segue:

- a) in attesa dell'entrata in vigore della nuova legislazione provinciale sul sistema educativo di istruzione e formazione, l'apprendistato per l'espletamento del diritto – dovere di istruzione e formazione si rivolge a tutti i giovani tra i 15 e 18 anni che non hanno conseguito una qualifica professionale ai sensi della Legge 53 del 2003;
- b) le ore di formazione formale sono di norma pari a 320 ore medie annue;
- c) i crediti culturali e professionali, certificati dalle scuole e dai centri di formazione professionale nel loro processo di accompagnamento al lavoro, possono ridurre, a seguito di autorizzazione della Commissione, di cui al precedente punto 1.3, la durata e il monte ore annuo di riferimento: pertanto ogni giovane alla ricerca di lavoro, nell'età considerata, presenta uno specifico debito formativo personale rispetto al titolo professionale da acquisire;
- d) le ore formative formali vengono dedicate, di norma, per metà all'apprendimento delle competenze culturali e per metà all'apprendimento delle competenze professionali. Gli eventuali crediti e debiti professionali possono modificare tale ripartizione;
- e) soggetti della formazione:
 - la formazione culturale sarà svolta presso gli Istituti professionali e le scuole medie superiori;
 - la formazione formale professionalizzante sarà svolta presso enti formativi accreditati o presso le aziende;
- f) la formazione formale professionalizzante risulta così suddivisa:

ANNI	PRESSO ENTI ACCREDITATI	PRESSO AZIENDE O ENTI ACCREDITATI
1°, 2° e 3°	36 ore trasversali più 24 ore professionalizzanti (per bilancio professionale + eventuali recuperi tecnico-scientifici da attuarsi anche fuori orario di lavoro)	100 ore professionalizzanti (tutto o parte del programma formativo concordato con le scuole ed i C.F.P. può essere realizzato anche in azienda).



- g) eventuali recuperi sui ritardi di apprendimento possono essere colmati mediante partecipazione volontaria ad offerte formative, anche personalizzate, extra orario di lavoro;
- h) con riferimento all'apprendistato di cui al presente punto, le parti firmatarie convengono sulla necessità di adottare misure atte a rendere equilibrati i costi gravanti sui datori di lavoro che assumono apprendisti impegnati in percorsi formativi che risultano particolarmente corposi. A tal fine le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dichiarano di convenire sull'opportunità del proporzionamento della retribuzione alla quantità di formazione formale prevista, da realizzarsi da parte della contrattazione collettiva. Inoltre la Provincia si impegna a concedere contributi in ragione dei maggiori oneri che ricadono sulle aziende impegnate in questo tipo di apprendistato.

NOTA AGGIUNTIVA

Le parti si danno atto che l'elevamento delle ore di formazione formale da 240 a 320 ore annue sarà applicato agli apprendisti assunti dopo l'entrata in vigore della nuova legge provinciale di disciplina dei profili formativi dell'apprendistato.

5. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

La Commissione di cui al punto 1.3 propone attività di monitoraggio sull'efficienza, sull'efficacia, sulla qualità e sull'adeguatezza dell'offerta formativa.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Dott.ssa Marta Dalmaso

per l'Associazione Industriali
Gianfranco Pedri

per l'Associazione Artigiani
Dario Denicolò

per l'Unione Commercio e Turismo
Giovanni Bort



per l'Associazione Albergatori
Natale Rigotti

per la Federazione Trentina delle Cooperative
Diego Schelfi

per la Confesercenti del Trentino
Loris Lombardini

per la CGIL
Ruggero Purin

per la CISL
Nicola Ferrante

per la UIL
Ermanno Monari